

Come difendersi dall'eccesso di fee

Il caso concreto potrebbe essere questo: la banca tramite la sua rete di promotori fornisce alla clientela servizi di consulenza in materia di investimenti. Nel contempo la banca, tramite la medesima rete di financial advisor, colloca, cioè vende, alla propria clientela i medesimi prodotti (ad esempio dei fondi), oggetto di consulenza finanziaria.

Poniamo anche il caso che la banca, attraverso il suo promotore, faccia firmare un contratto di consulenza alla clientela che preveda il pagamento di un compenso (fisso o variabile, non importa) per la consulenza e si ponga poi il caso che il cliente acquisti successivamente i fondi suggeriti, senza sconti o condizioni di favore (di solito riservate ai clienti più importanti), pagando le relative commissioni.

Non è del tutto evidente al grande pubblico, ma gli addetti ai lavori lo sanno benissimo, che in questo caso il cliente si trova esposto a una probabile vessazione, trovandosi inconsapevolmente e per ben tre volte obbligato a corrispondere delle commissioni alla banca. In prima battuta, infatti, l'investitore corrisponde alla banca le commissioni per l'attività di consulenza; in secondo luogo, l'investitore paga la commissione di sottoscrizione del fondo; da ultimo l'investitore vede il suo capitale gravato e decurtato della commissione di gestione che, come ben noto agli addetti ai lavori viene in grande parte retrocessa alla banca collocatrice dalla società di gestione del fondo. La Consob ha posto dei limiti alla possibilità che gli intermediari possano operare in tal modo esponendo la clientela ad oneri ingiustificati: la percezione di compensi da parte degli intermediari è stata vietata (dalla normativa europea e anche successivamente da quella domestica) a meno che non si tratti di compensi volti ad accrescere la qualità del servizio e siano compatibili con l'obbligo dell'intermediario di servire al meglio gli interessi del cliente. A seguito di questi precisi input, il mercato italiano dei distributori, così come anche quello dei consulenti, si è tendenzialmente uniformato per fornire il servizio

di consulenza su basi gratuite, ritenendo già sufficienti i proventi derivanti dal collocamento dei prodotti consigliati. Non si può escludere, però, che alcuni distributori, privilegiando esigenze di bilancio, piuttosto che un comportamento trasparente ed equo verso la clientela non si siano allineati a tale prudente e trasparente impostazione, ma sviluppino i propri schemi operativi imponendo alla propria rete e alla propria clientela la fornitura di consulenza a pagamento. Supposto che la Consob non possa o non riesca a intervenire imponendo condotte più consone, che cosa può fare il promotore che rischia di assistere, senza poter muovere dito alla continua mungitura del cliente, magari divenuto tale a seguito di relazione fiduciaria sviluppata con sacrificio in tanti anni? Il pf, ricordiamo, non deve porre in essere delle condotte illegittime, ossia in contrasto con un comportamento diligente, corretto e trasparente, ma non deve anche continuare ad essere parte attiva (o complice) nel creare dei danni ai clienti. In coerenza con quanto appena detto e, ovviamente, in presenza di prove circa il comportamento scorretto della banca mandante, potrebbe non essere difficile provare l'esistenza di un forte motivo per interrompere il rapporto di agenzia a cui il promotore finanziario può fare riferimento. In questa sede, appare opportuno solo fare un accenno al fatto che in caso di dimissioni dell'agente causate dalla volontà di cessare dall'essere complice di tali condotte vessatorie verso i clienti, il promotore potrebbe ben pretendere le indennità collegate alla cessazione del rapporto «giustificato da circostanze attribuibili al preponente», anche quale forma di risarcimento professionale. In tali circostanze si arriverebbe quindi al duplice risultato di offrire una piena tutela ai clienti, salvaguardando anche la posizione economica / professionale del promotore che ha rinunciato al mandato a causa della condotta della banca.

Antonio Ferrari

Avvocato Studio Legale & Compliance

